



SCHEMA DI CONTRATTO
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019

Procedura: aperta con asta elettronica (artt. 56 e 60 del d.lgs. 50/2016)	Criterio: criterio del minor prezzo (art. 95 del d.lgs. 50/2016)
RUP IN FASE DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE: Ing. Franco Farina	CIG: 7630215C99
	N. gara: 7182575
Rev. 3	06/09/2018

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

TRA

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A. con sede in Forlì, Piazza Orsi Mangelli n. 10, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Forlì-Cesena: 00337870406, iscritta al n. 255969 del Repertorio Economico Amministrativo, nella persona del Direttore Generale Ing. Andrea Gambi, nato a Ravenna il 15/04/1956,

E

_____, con sede legale in _____, codice fiscale e partita I.V.A. _____, sito internet _____, PEC _____, nella persona di _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, nella qualità di _____

PREMESSO

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del ___/___/2018, Romagna Acque Società delle Fonti SpA ha indetto una procedura aperta, con il sistema dell'asta elettronica ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi per la fornitura di energia elettrica anno 2019 e dei servizi annessi per le unità di consumo (punti di prelievo) di Romagna Acque Società delle Fonti SpA;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del ___/___/2018, Romagna Acque Società delle Fonti ha approvato l'esito della gara svoltasi in data ___/___/2018 e pertanto l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta _____ che ha offerto un prezzo medio unitario di € ____,__ MWh.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Schema di contratto.

Art. 2 - OGGETTO

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi annessi per le unità di consumo (punti di prelievo) di Romagna Acque Società delle Fonti SpA, elencati nell'Allegato A del Capitolato Tecnico denominato "Anagrafica + sedi EE Romagna Acque – foglio Sedi" che si intende qui integralmente richiamato.
2. Il Fornitore prende atto che l'elenco è indicativo e rispecchia lo stato di fatto al momento della stipula del presente contratto, pertanto nel periodo di vigenza del contratto Romagna Acque

Società delle Fonti SpA avrà la facoltà:

- a) di estendere la fornitura in oggetto ad altri punti di riconsegna e ad altre utenze ai medesimi prezzi, patti e condizioni;
 - b) di sospendere e/o interrompere la fornitura presso uno o più punti di consegna senza che Il Fornitore possa per questo avanzare richieste o pretese a qualsiasi titolo.
3. I volumi di consumo complessivi sono stimati in 39.966 MWh (media degli ultimi 2 anni di esercizio) e sono così suddivisi per fascia oraria:
- F1 12.994 MWh;
 - F2 10.273 MWh;
 - F3 16.699 MWh.

I quantitativi di energia sopra riportati rispecchiano dati storici di consumo e il Fornitore non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa qualora i consumi effettivi se ne discostassero.

Art. 3 - SERVIZI AUSILIARI

1. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione un referente unico per Romagna Acque Società delle Fonti SpA per la gestione tecnico-amministrativa del contratto. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua _____ quale Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti di Romagna Acque Società delle Fonti SpA. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono:
numero telefonico: _____
numero di fax: _____
e-mail: _____
PEC: _____
2. Il fornitore dovrà inoltre assicurare i seguenti ulteriori servizi:
 - a) invio fatture in formato elettronico agli indirizzi di posta elettronica indicati nell'Allegato A del Capitolato Tecnico denominato "Anagrafica + sedi EE Romagna Acque – foglio Anagrafica sedi";
 - b) visualizzazione su web delle fatture con possibilità di download in formato PDF;
 - c) dettaglio dei costi ovvero di tutte le componenti costituenti il prezzo mensile;
 - d) servizio di reportistica: il fornitore ha l'obbligo dell'invio dei report nei tempi e formati previsti dal Capitolato Tecnico e rispettivi allegati;
 - e) servizio di call Center: il fornitore ha l'obbligo di attivare un servizio in grado di fornire a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. informazioni relative alle forniture, alle modalità di attivazione della fornitura, alle modalità di inoltro dei reclami. Qualora tale servizio non sia già prestato da una centrale operativa in essere presso il Fornitore, questi deve attivare, entro la data di stipula della Convenzione, un numero verde con chiamata gratuita a disposizione del personale di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., un numero di fax ed un indirizzo e-mail, attivo tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 esclusi i festivi.

Art. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo complessivo stimato del presente contratto, per il costo della componente energia, è di euro _____.
2. Non sussistono oneri derivanti da rischi per interferenza e pertanto non sono quantificati gli oneri per la sicurezza.
3. L'importo di cui sopra è indicativo in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a consumo, secondo le indicazioni del presente contratto e sulla base dell'offerta dell'aggiudicatario che ne è parte integrante.
4. Il mancato raggiungimento e/o superamento dell'importo di cui sopra non darà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento dovendo il Fornitore comunque fornire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente e per tutta la durata del contratto le necessità delle utenze oggetto di fornitura.

Art. 5 – PREZZI CONTRATTUALI

1. I prezzi per la fornitura di energia elettrica, suddivisi per le fasce orarie previste dalla delibera ARERA 181/06 e s.m.i., sono i seguenti:
F1 - __, __ €/MWh;
F2 - __, __ €/MWh;
F3 - __, __ €/MWh;
Il prezzo dell'energia per eventuali misuratori monorari è di __, __ €/MWh.
2. I prezzi dell'energia elettrica sono fissi e invariabili per l'intera durata del contratto e comprendono:
 - ✓ oneri commercializzazione
 - ✓ oneri di sbilanciamento (art. 40 del. 111/06 ARERA)
 - ✓ non arbitraggio (art. 41 del. 111/06 ARERA)
 - ✓ oneri per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (art. 43 del. 111/06 ARERA)
 - ✓ CO2
 - ✓ Certificati Verdi
 - ✓ oneri di interconnessione e di congestione delle reti
 - ✓ import
 - ✓ CIP 6
 - ✓ garanzie d'origine (GO), per cui si richiede il rilascio del relativo certificato di annullamento entro il 30 marzo 2020.
3. Non si intendono compresi nei corrispettivi indicati nel modulo di offerta, e pertanto saranno fatturati dal fornitore:
 - oneri di trasporto e distribuzione;
 - perdite di rete;
 - oneri di dispacciamento (escluso sbilanciamento);
 - imposte erariali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché l'IVA, salvo esclusioni di legge;

- Oneri di sistema posti espressamente a carico del Cliente del mercato libero e fatte salve eventuali agevolazioni per i settori energivori (Componenti ASOS, ARIM, UC3 e UC6);
- tutte le componenti “passanti”, relative al mercato libero, poste espressamente a carico del cliente da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, pertanto i relativi costi verranno fatturati dal Fornitore che è tenuto a darne esplicita evidenza in fattura.

Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha durata dalle ore 00.00 del 01/01/2019 fino alle ore 24.00 del 31/12/2019 e non è previsto alcun tacito rinnovo.
2. Qualora, dopo la scadenza del contratto fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara di appalto, l'Aggiudicatario, previa richiesta formale, è obbligato all’esecuzione dello stesso, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo di tempo strettamente necessario indicato da Romagna Acque Società delle Fonti SpA e comunque non superiore a 180 giorni. Nel caso in cui Romagna Acque Società delle Fonti si avvalga di tale comma, il prezzo applicato a partire dal 01/01/2020 e per il solo periodo eccedente quello previsto dal comma 1 del presente articolo, sarà indicizzato al PUN con uno spread di 1 euro/MWh.

Art. 7 - Contratto - Documenti del contratto

1. La fornitura viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri contrattuali e modalità dedotti e risultanti dal presente disciplinare, nonché, dalle previsioni del bando di gara, delle norme di partecipazione, che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:
 - l’ “Offerta economica” presentata dall'Aggiudicatario in fase di gara;
 - il capitolato tecnico posto a base di gara e gli allegati ad esso;
2. Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.
3. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione della fornitura, non potrà essere rivelato a terzi. In particolare, l'Aggiudicatario non può divulgare notizie, dati ed informazioni riguardanti la fornitura oggetto della gara né autorizzare terzi a farlo.

Art. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il fornitore emetterà, su base mensile, la fatturazione sui consumi effettivi aggregata su base mensile e suddivisa per centro di costo come indicato nel modulo allegato denominato “Anagrafica + sedi EE Romagna Acque” (foglio sedi, colonna cdc); nella medesima fattura dovrà essere riportato il CIG di gara e dovranno essere presenti i dettagli di consumo per ogni POD. In fattura il Fornitore dovrà inoltre riportare il dettaglio dei corrispettivi (prezzi per fascia oraria, oneri di dispacciamento del mercato libero e gli oneri di trasporto, risultanti dall’applicazione dell’opzione tariffaria del Distributore vigente per il mercato libero, le componenti ASOS, ARIM, UC3 e UC6 del mercato libero, presenza dell’energia proveniente da fonti rinnovabili, le imposte

- e l'IVA, ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero). Tale esplicitazione potrà essere riportata in fattura ovvero in un allegato che costituisca parte integrante della fattura stessa, a tutti gli effetti.
2. Qualora alcuni di tali corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione (es. articolo 44 bis e 45 della Delibera AEEG n.111 del 2006) potranno essere sostituiti con quelli relativi all'ultimo mese disponibile e conguagliati non appena disponibile. Di tale situazione il Fornitore dovrà in ogni caso darne evidenza in fattura.
 3. Resta salva la facoltà per Romagna Acque Società delle Fonti SpA di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
 4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi e nel rispetto della normativa vigente e comunque mediante bonifico a 30 gg data fattura fine mese.
 5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'Articolo 1283 c.c..
 6. Eventuali conguagli e note di credito dovranno essere fatturate, salvo diverso accordo con Romagna Acque Società delle Fonti SpA, con specifiche fatture per singolo mese e singolo POD.
 7. Il processo di fatturazione comprensivo di eventuali conguagli dovrà essere completato entro il 31 marzo 2020, salvo eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente a tale data da parte del distributore e quindi non ascrivibili al Fornitore.
 8. Il Fornitore dovrà effettuare la fatturazione elettronica secondo le modalità condivise con Romagna Acque Società delle Fonti SpA la fattura dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail fatture@romagnacque.it
 9. L'importo delle predette fatture è bonificato nell'osservanza della L. n. 136/2010 sul conto corrente n. _____ aperto presso la banca _____, intestato alla sua controllante _____ e con le seguenti coordinate bancarie: Paese __, CINIT __, CINEUR ____, A.B.I. _____, C.A.B. _____, IBAN: _____.
 10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
 11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione delle prestazioni dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r., da Romagna Acque Società delle Fonti SpA.
 12. Nel caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, rimane ferma la facoltà per il Fornitore di procedere in conformità a quanto previsto dal TIMOE.
 13. Romagna Acque Società delle Fonti SpA opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalla stessa solo al termine della fornitura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. A tal fine il Fornitore dovrà

- riportare in fattura l'indicazione della ritenuta dello 0,5% sul predetto importo netto.
14. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Romagna Acque Società delle Fonti SpA procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta da Romagna Acque Società delle Fonti SpA, non produrrà alcun interesse.
 15. L'eventuale omissione in fattura del codice CIG e del conto corrente dedicato comporterà la sospensione dei pagamenti. Si precisa che è obbligatorio, per l'affidatario, riportare sulla fattura sia il codice CIG che il conto corrente dedicato relativo all'incarico, diversamente tali fatture non potranno essere liquidate.
 16. Si precisa inoltre che, per effetto dell'art.1 del D.L n. 50/2017, Romagna Acque è soggetta al regime dello split payment e pertanto è fatto obbligo al fornitore di indicare la dicitura "scissione dei pagamenti - ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972"; Romagna Acque verserà direttamente all'Erario l'IVA e liquiderà al fornitore solo l'imponibile. Qualora la modalità di fatturazione da parte del fornitore non sia rispettosa della suddetta disposizione, Romagna Acque procederà comunque a "regolarizzare" la fattura conformemente alle disposizioni dello split payment e a liquidare la relativa IVA all'Erario dando specifica informazione al fornitore.
 17. Romagna Acque declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura della completezza dei riferimenti.

Art. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, pena la nullità assoluta del presente contratto.
2. Il conto corrente di cui al comma 10 dell'art. 7 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare a Romagna Acque Società delle Fonti SpA le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i
4. Il Fornitore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione a Romagna Acque Società delle Fonti SpA ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede Romagna Acque Società delle Fonti SpA stessa.
5. Romagna Acque Società delle Fonti SpA si riserva la possibilità di verificare che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il sub-Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i

Art. 10 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 11 - PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile a Romagna Acque Società delle Fonti SpA, a forza maggiore, a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Romagna Acque Società delle Fonti SpA contraente una penale pari a 1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente schema di contratto e dagli Atti di Gara. In tal caso Romagna Acque Società delle Fonti SpA applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al presente schema di contratto ed i suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Nel caso in cui la tardiva attivazione delle utenze determini a carico di Romagna Acque Società delle Fonti SpA l'applicazione della tariffa di salvaguardia, il Fornitore dovrà farsi carico del maggior onere dovuto da Romagna Acque Società delle Fonti SpA rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa Romagna Acque Società delle Fonti SpA dell'importo maggiore da questa corrisposto.
3. Per la mancata operatività del Call Center di cui al precedente articolo 3, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Romagna Acque Società delle Fonti SpA una penale pari a 0,3 per mille del valore del contratto per ogni settimana di mancata operatività.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 3 per la trasmissione del Report mensile, Romagna Acque Società delle Fonti SpA potrà applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro fino alla produzione del documento richiesto. Nel caso di ritardo del Mod.3 - Report consuntivo di cui all'allegato del "Capitolato Tecnico", Romagna

Acque Società delle Fonti SpA potrà applicare al Fornitore una penale pari a 0,3 per mille dell'importo della Fornitura per ogni giorno di ritardo e fino alla produzione del documento stesso.

5. Qualora il Fornitore non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella documentazione di gara, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, ad assolvere, entro 15 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, l'impegno preso con Romagna Acque Società delle Fonti SpA e a corrispondere alla stessa un importo di 0,50 euro per ogni MWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza.
6. Per l'errata o inesatta produzione della fattura, per cui l'importo fatturato non corrisponde al servizio erogato, Romagna Acque Società delle Fonti SpA potrà applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno di ritardo. In tal caso Romagna Acque Società delle Fonti SpA applicherà al Fornitore la suddetta penale dalla data di ricezione della fattura errata sino alla data in cui non riceveranno la fattura in modo corretto.
7. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati richiamati; in tali casi Romagna Acque Società delle Fonti applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura de quo inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da Romagna Acque Società delle Fonti SpA; la Società deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 7 (sette) naturali e consecutivi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Romagna Acque Società delle Fonti SpA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Romagna Acque Società delle Fonti SpA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
11. Romagna Acque Società delle Fonti SpA può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto di Romagna Acque Società delle Fonti SpA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d, punto 2, del D. Lgs. 50/2016.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.
3. La cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Romagna Acque Società delle Fonti SpA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Art. 13 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il fornitore ha costituito la cauzione definitiva con le modalità e nella misura previste dall'articolo 103 del Codice, mediante polizza fidejussoria n. _____ rilasciata da _____ in data __/__/____ per un importo complessivo di € _____.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto e fino alla emissione dell'attestato di utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Romagna Acque Società delle Fonti SpA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
5. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta Romagna Acque Società delle Fonti SpA.
6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di Romagna Acque Società delle Fonti SpA.
7. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo Romagna Acque Società delle Fonti SpA ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura.
8. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno e quanto previsto dall'art. 103 quinto comma del Codice, la cauzione definitiva è escussa totalmente in tutti i casi previsti nel presente contratto.

Art. 14 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Romagna Acque Società delle Fonti SpA, ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza (Reg. EU 2016/679).

Art. 15 - APPLICAZIONI NORME

È convenuto che nello svolgimento delle prestazioni contrattuali per tutto quanto non previsto e comunque non in contrasto con il presente contratto e relativi allegati, nonché, in generale, con i contenuti di tutti gli atti ed elaborati (amministrativi, tecnici, contabili) posti a base della procedura di affidamento e per quanto non diversamente o ulteriormente disposto dalla Società anche con specifiche disposizioni o ordini di servizio, il Fornitore è tenuto ad operare in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs 50/2016, dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché alle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per quanto ancora vigente.

La partecipazione alla gara per la fornitura equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Art. 16 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

Non saranno riconosciuti danni per cause di forza maggiore. Rimane facoltà del Fornitore la stipula di assicurazioni a copertura di tali rischi.

Art. 17 - DANNI, RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

Con l'assunzione dell'incarico l'Affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Aggiudicatario risponderà pertanto direttamente ed indirettamente per ogni danno che per fatto proprio o dei suoi addetti potrà derivare a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. Per i rischi di responsabilità civile verso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. o verso terzi, derivanti dall'espletamento delle attività contrattuali, l'Aggiudicatario dovrà essere adeguatamente coperto da polizza stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione.

Art. 18 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso la Società sarà tenuta a pagare esclusivamente il corrispettivo dovuto per la fornitura già ricevuta, con espressa esclusione del pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto, nonché con espressa esclusione del corrispettivo per le prestazioni non svolte e/o di altre somme quali rimborsi spese, indennizzi, risarcimenti o qualsiasi altro titolo.

In materia di risoluzione del contratto trova applicazione quanto previsto dal Codice dei Contratti (artt. 109 D.lgs n. 50/2016), salvo quanto di seguito previsto.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, e senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per il Committente anche per risarcimento danni nelle seguenti ipotesi:

- qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della Società, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- in caso di mancata assunzione della fornitura da parte dell'Impresa entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- ripetuto inadempimento alle disposizioni della Società riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali derivanti dal contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione delle attività contrattuali, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno al Committente;

- sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Esecutore senza giustificato motivo;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- perdita, da parte dell'Esecutore, dei requisiti per l'espletamento delle prestazioni, oltre che nel caso di fallimento o di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- in caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa delle disposizioni del Codice Etico di Romagna Acque Società delle Fonti Spa, visionabile nel sito www.romagnacque.it, di cui l'Impresa stessa ha dichiarato di accettare i contenuti;
- nel caso in cui, successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa dell'Impresa ai sensi dell'art. 92, comma 4, del DLgs. N. 159/2011, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, l'Impresa sia oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa interessata dalle violazioni di cui all'art. 14 del DLgs. N. 81/2008 e s.m.i., al fine di contrastare il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, a seguito dell'emanazione del provvedimento sospensivo di cui al punto precedente;
- nel caso in cui l'Impresa violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici o dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) richiesto dal Referente Aziendale direttamente agli Enti competenti, emergano delle irregolarità;

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto di Fornitura anche nei seguenti casi:

- In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r., da Romagna Acque Società delle Fonti SpA, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima società ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolto il contratto di Fornitura e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno
- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- nei casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- in caso di gravi violazioni ostative dell'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs.50/2016;

La risoluzione del contratto legittima la risoluzione della fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del contratto stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di Romagna Acque Società delle Fonti SpA.

La Committente procederà ad escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

In caso di risoluzione del contratto, all'impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto.

Sia il Committente, sia l'Appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del Codice Civile.

Art. 19 - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Non è ammesso pertanto il subappalto.

Art. 20 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale riportato nel presente contratto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che Romagna Acque Società delle Fonti SpA potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi a quanto indicato nella documentazione di gara e nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
4. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più

onerosa dalle attività svolte da Romagna Acque Società delle Fonti SpA.

5. Il Fornitore si obbliga, infine a dare immediata comunicazione a Romagna Acque Società delle Fonti SpA, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto.
6. Durante tutta la durata del contratto, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, Romagna Acque Società delle Fonti SpA potrà effettuare delle verifiche a campione sull'andamento del servizio, al fine di accertare la corrispondenza tra l'importo richiesto nelle fatture e il servizio effettivamente erogato.

Art.21 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:
 - a) assistere Romagna Acque Società delle Fonti SpA nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo del contratto;
 - b) eseguire la fornitura di energia elettrica e a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto e negli Atti di gara;
 - c) stipulare i contratti per i servizi di trasporto e dispacciamento secondo quanto disposto dalle delibere dell'Autorità del 23 dicembre n. 2015 654/2015/R/eel e n. 111/06 e s.m.i. e richiedere e predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
 - d) eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
 - e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a Romagna Acque Società delle Fonti SpA di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - f) garantire a Romagna Acque Società delle Fonti SpA, qualora richiesto, tutto il supporto tecnico per gestire le operazioni di stima relative a nuovi allacciamenti, anche in conformità a quanto previsto dalle Delibere n. 646/2015/R/eel e 654/2015/R/eel; comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - g) predisporre e trasmettere a Romagna Acque Società delle Fonti SpA, a due mesi dal termine dell'Ordinativo di fornitura, il documento Allegato al Capitolato denominato "Mod.3 - Report consuntivo" pena l'applicazione delle penali.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto del contratto in tutti i Punti di prelievo indicati da Romagna Acque Società delle Fonti SpA al momento della sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura.

Art. 22 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Art. 23 - CONCILIAZIONE PRESSO LA CCIAA

Per tutte le controversie concernenti il presente contratto, che dovessero insorgere tra il Fornitore e Romagna Acque Società delle Fonti SpA, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Forlì-Cesena ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

Art. 24 - FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., è competente in via esclusiva il Foro di Forlì, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 25 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale, ai sensi del comma 14, art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto di fornitura, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, imposte di registro, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

Art. 26 – VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Romagna Acque Società delle Fonti SpA, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Romagna Acque Società delle Fonti SpA.

**Art. 27 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016.

Art. 28 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Romagna Acque Società delle Fonti SpA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Art. 29 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si prende atto che in relazione al Fornitore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Il Fornitore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 08/06/2001 n° 231.

Il Fornitore dovrà dare tempestiva comunicazione alla Società in relazione ad ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; la comunicazione deve avvenire entro gg. 15 dall'avvenuta modifica.

Art. 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - TRASPARENZA

Qualora nello svolgimento della prestazione si rendesse necessario da parte sia della Società sia del Fornitore il trattamento di dati personali, gli stessi si impegnano fin d'ora ad effettuare il medesimo trattamento nella piena osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., dichiarando di assumersi a tale riguardo ogni responsabilità di legge, e liberando pertanto la controparte da qualsiasi responsabilità in caso di trattamento effettuato in difformità dalla richiamata normativa.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza o in occasione dell'esecuzione della fornitura non potrà essere rivelata a terzi dal Fornitore; in particolare il Fornitore non può divulgare notizie, dati ed informazioni riguardanti l'oggetto del contratto e gli impianti di proprietà della Società né autorizzare terzi a farlo.

Tale impegno perdura, per tutti gli interessati coinvolti, anche oltre la scadenza o l'interruzione del contratto.

Art. 31 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS 231/2001

Nell'accettare il presente contratto il Fornitore dichiara di essere informato dei principi e delle disposizioni del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 adottato dalla Società e che il compimento del presente incarico/ordine deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni ivi prescritte. Si obbliga pertanto a tenere un comportamento in linea con il suddetto Modello Organizzativo e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il Fornitore prende atto che, in caso di mancato pieno rispetto di quanto espresso nei documenti menzionati nei precedenti capoversi, il presente si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ, fatta salva la facoltà della Società di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 32 – RISPETTO DEL CODICE ETICO

Nell'accettare il presente contratto il Fornitore dichiara di essere informato dei principi e delle disposizioni del Codice Etico (visibile nel sito Internet della Società, alla pagina www.romagnacque.it/azienda.html) adottato dalla Società e che il compimento del presente incarico/ordine deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni ivi prescritte; in caso di violazione di queste ultime da parte dell'Esecutore il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Art. 33 – FIRMA DIGITALE

Il presente contratto è firmato digitalmente, in un unico originale, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

per Romagna Acque Società delle Fonti
Il Direttore Generale
(ing. Andrea Gambi)

per il Fornitore

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il fornitore dichiara di approvare espressamente e sottoscrive per accettazione le sotto trascritte dichiarazioni già rese in sede di gara e in particolare di accettare, senza condizione o riserva alcuna, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1341 del Codice Civile, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d'invito, nel disciplinare ed in particolare nel presente schema di contratto.

per il Fornitore

